



COMUNE DI ARTOGNE

25040 Artogne (BS) - Via 4 Novembre - 0364/598280
e-mail: info@comune.artogne.bs.it – PEC protocollo@pec.comune.artogne.bs.it

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 21/01/2026

AREA TECNICA

OGGETTO:	<p>LAVORI PER “INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA CON MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL TRATTO DI TORRENTE DELLA VAL VEDETTA SUI COMUNI DI ARTOGNE E GIANICO LOTTO 1”.</p> <p>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO AI SENSI ART. 119 D.LGS. N.36/2023 -DITTA PACCANI COSTRUZIONI S.R.L. – INTEGRAZIONE IMPORTI DI CUI ALLA DETERMINA N. 166 DATATA 23/10/2025</p> <p>CUP. C45H20000110002 – CIG. B7D987C36F</p>
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 14/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 15/01/2026 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2026/2028;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15/01/2026 e s. m. i., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d. Lgs. n. 118/2011;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 23 del 02 dicembre 2024 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile dell'area economico-finanziaria il Sig. Gualtiero Cotti Cometti;

Visto il decreto n. 14659 del 26/11/2020 “Piano l.r. 9/2020 – d.g.r. 3671 del 13/10/2020 – Programma regionale 2021-2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo. Individuazione degli Enti Attuatori

degli interventi ed aggiornamento delle Disposizioni Attuative” ove si individua il Comune di Artogne come Ente Attuatore per l’intervento di “Regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente Val Vedetta – lotto 1 – per un importo pari ad €. 900.000,00;

Vista la determinazione del servizio assetto del territorio n. 17 del 18/02/2021 di accertamento del contributo pari ad € 900.000,00 stanziato dalla Regione Lombardia mediante decreto n. 14659 del 26/11/2020 e n. 1581 del 11/02/2021;

Visto l’esito della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona esperita in data 10/01/2025 con esito favorevole come da verbale in data 25/02/2025 prot. n. 2034 del 25/02/2025;

Visto il progetto esecutivo, presentato dall’Ing. Luca Vitali in data 15/07/2025 prot. n. 7015 a seguito del completo recepimento di quanto riportato tra i pareri della Conferenza dei Servizi

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 44 in data 24/07/2025 avente ad oggetto “: Approvazione del progetto esecutivo per l’intervento di regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val Vedetta sui comuni di Artogne e Gianico – Lotto 1. Approvazione nuovo quadro economico. CUP C45H20000110002”;

Vista la determina n. 130 datata 01/09/2025 avente ad oggetto la procedura aperta per l’appalto dei lavori denominati “interventi di regimazione idraulica con miglioramento ambientale del tratto di torrente della Val vedetta sui comuni di Artogne e Gianico – lotto 1” aggiudicazione definitiva e approvazione nuovo quadro economico che risulta sotto riportato

	Q.E. INIZIALE	Q.E. PROG PFTE	Q.E. PROG ESECUTIVO	Q.E. AGGIUDIC.
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (compresa sicurezza)	€ 582.000,00	€ 582.000,00	€ 582.000,00	
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 567.000,00	€ 572.667,92	€ 572.667,92	€ 572.667,92
A detrarre ribasso offerto in sede di gara 16,79%				-€ 96.150,94
Importo lavori al netto ribasso contrattuale				€ 476.516,98
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 15.000,00	€ 9.332,08	€ 9.332,08	€ 9.332,08
IMPORTO CONTRATTO				€ 485.849,06
Somme a Disposizione Amministrazione				
Oneri fiscali (IVA 22%)	€ 128.040,00	€ 128.040,00	€ 128.040,00	€ 106.886,79
spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori	€ 62.000,04	€ 62.000,04	€ 62.000,04	€ 62.000,04
Contributo integrativo spese tecniche	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00	€ 2.480,00
I.V.A. Spese tecniche	€ 14.185,61	€ 14.185,61	€ 14.185,61	€ 14.185,61
Spese contributo ANAC gara progettazione	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00

Visto che con nota del 15/09/2025, prot. n. 8603, l'Appaltatore Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno ha fatto pervenire richiesta di autorizzazione al subappalto per le opere ricadenti nella categoria OG8 per un importo netto di € 190.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in €. 3.500,00, alla ditta PACCANI COSTRUZIONI s.r.l. con Sede in via Valzella n. 8 – Ardesio (BG) - P. IVA – c.f. 04265630162;

Vista e richiamata la determinazione n. 166 del 23/10/2025 con cui si è autorizzato il Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno a subappaltare le opere ricadenti nella categoria OG8 per un importo netto di €. 190.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in €. 3.500,00, alla ditta PACCANI COSTRUZIONI s.r.l. con Sede in via Valzella n. 8 – Ardesio (BG) - P. IVA – c.f. 04265630162;

Vista la nota prot. n. 12047/2025 del 27/12/2025 con cui l'appaltatore Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno avanzava richiesta di integrazione dell'importo già autorizzato per il subappalto delle opere ricadenti nella categoria OG8 per € 52.500,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza quantificati in €. 2.500,00, portando l'importo complessivo del subappalto ad €. 242.500,00, alla ditta PACCANI COSTRUZIONI s.r.l. con Sede in via Valzella n. 8 – Ardesio (BG) - P. IVA – c.f. 04265630162 e che tale importo rientra nell'importo massimo subappaltabile;

Considerato che tutta la documentazione propedeutica e necessaria per l'autorizzazione del subappalto risulta già in possesso dell'Amministrazione in quanto richiesta in fase di istruttoria della prima richiesta per il subappalto alla medesima ditta;

Vista la dichiarazione trasmessa in data 22/10/2025 prot. N. 9914 dalla ditta Paccani Costruzioni s.r.l. con cui la stessa rinuncia al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni affidate in subappalto dalla ditta Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno;

Visto il certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL protocollo INAIL_50853441 e depositato agli Atti, dal quale la ditta Paccani Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.IVA 04265630162) con sede legale in Via Valzella, 8 – Ardesio (BG), risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS, INAIL E CNCE;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'impresa Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno C.F e P.IVA.: 12772610965 sede legale: Via Chiari n.41 - Castrezzato (BS) – **ad integrare l'importo** del subappalto in favore dell'impresa Paccani Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.IVA 04265630162) con sede

legale in Via Valzella, 8 – Ardesio (BG), i lavori rientranti nella cat. OG8, per un importo netto di 52.500,00 €, portando pertanto l'importo totale del subappalto in argomento ad €. 242.500,00;

Dato atto che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come definito dall'art. 119 comma 6 del D.Lgs 36/2023;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

D E T E R M I N A

- 1 **Di approvare** le premesse e la narrativa contenute nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

- 2 **Di autorizzare** l'impresa Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno C.F e P.IVA.: 12772610965 sede legale: Via Chiari n.41 - Castrezzato (BS) – **AD INTEGRARE L'IMPORTO DEL SUBAPPALTO**, di cui alla determina n. 166 del 22/10/2025, in favore dell'impresa Paccani Costruzioni s.r.l. (C.F. e P.IVA 04265630162) con sede legale in Via Valzella, 8 – Ardesio (BG), i lavori rientranti nella cat. OG8, per un importo netto di 52.500,00 €. Dando atto che l'importo complessivo del subappalto in argomento somma a progressivi €. 242.500,00 ;

- 3 **Di prendere atto** delle risultanze dell'istruttoria da cui emerge che la documentazione presentata a supporto della richiesta di subappalto è conforme e coerente con quanto previsto dalla vigente legislazione;

- 4 **Di dare atto** che:
 - a. la documentazione prodotta per il subappalto è agli atti dell'ufficio tecnico;
 - b. l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
 - c. l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - d. le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa appaltatrice Consorzio Stabile Edile Lombardo Camuno C.F e P.IVA.: 12772610965 sede legale: Via Chiari n.41 - Castrezzato (BS) resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;

- e. l'Impresa appaltatrice ha trasmesso il P.O.S. dell'impresa subappaltatrice e ne ha dichiarato la congruenza ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 81/08;
 - f. l'impresa Paccani Costruzioni s.r.l. con comunicazione del 22/10/2025 prot. N. 9914 ha dichiarato espressamente di rinunciare al pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante;
 - g. il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- 5 **Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa diretto a favore del subappaltatore in quanto, come indicato nel contratto, i lavori del subappalto saranno liquidati direttamente dall'appaltatore, fatto salvo successivi accordi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
BARBARA BONICELLI

*Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)*